

RISCOSSIONE

Tassazione separata: sempre obbligatorio l'avviso bonario

di **Massimo Conigliaro**

Obbligatorio il preventivo invio dell'**avviso bonario** in caso di liquidazione di redditi soggetti a **tassazione separata**, a prescindere dalla sussistenza o meno di condizioni di incertezza sulla pretesa impositiva. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'Ordinanza n. **14544 del 13 luglio 2015**.

Sopita la querelle sull'obbligo della comunicazione di irregolarità nel caso di imposte dichiarate e non versate dal contribuente – atteso che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non esservi tale onere – la pronuncia in rassegna si segnala per avere valorizzato in modo differente la disposizione prevista dall'**art. 6 comma 5 della L. 212/2000** (Statuto dei diritti del contribuente) e richiamata dal comma 412 dell'art. 1 della L. 311/2004.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza resa dalla **CTR Sicilia, sezione staccata di Catania**, lamentando il fatto che il giudice di appello aveva annullato una cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa a redditi soggetti a tassazione separata, ritenendo decisivo il **mancato invio** alla parte contribuente dell'invito bonario di pagamento o di altra comunicazione che appariva obbligatoria dopo l'entrata in vigore del **Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5**, e del **D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis**. L'Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e dell'art. 1, comma 4, 12/2004 n. 311, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Sosteneva l'amministrazione finanziaria che l'invito bonario anche in tema di redditi soggetti a tassazione separata era dovuto solo in presenza di incertezze di aspetti rilevanti della dichiarazione. Resisteva con **controricorso**, sostenendo la propria tesi, la parte contribuente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di ribadire che *"In tema di **riscossione delle imposte**, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l'**esito** dell'attività di **liquidazione**, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l'**omissione** di tale comunicazione determina la **nullità** del **provvedimento di iscrizione a ruolo**, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di **incertezze** su aspetti rilevanti della dichiarazione, richiamando in proposito un precedente del 2014"* (Ord. n. 11000 del 20.5.2014).

Ora, nel caso di specie – si legge nella pronuncia della Cassazione – la CTR ha escluso che l'avviso bonario fosse necessario per le ipotesi di somme indicate dal contribuente nella dichiarazione e non versate o quando sia stato commesso un evidente **errore materiale**, invece ritenendo dovuta detta comunicazione *"... in tutti gli altri casi, specie se vengono comminate*

sanzioni ed accessori", trattandosi di **veri e propri atti impositivi**, nemmeno potendosi imporre al contribuente di recarsi presso gli Uffici per ottenere chiarimenti o l'eliminazione e riduzione delle sanzioni.

Quanto ai **redditi soggetti a tassazione separata** ai quali si riferiva la cartella, la sentenza, ritenendo necessario il **preventivo** invio dell'avviso bonario, si è invece uniformata ai principi giurisprudenziali già espressi dalla Suprema Corte: il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Invero, l'art. 1, comma 412 della Legge 311/2004 prevede che l'Agenzia delle Entrate **comunica** mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'**esito dell'attività** di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede **all'iscrizione a ruolo** con l'applicazione della conseguente **sanzione** e degli **interessi** previsti dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

Si tratta di un principio da tenere bene a mente, che impone all'ente impositore una **particolare attenzione** prima dell'iscrizione a ruolo di somme che – apparentemente – possono sembrare dovute in quanto dichiarate dal contribuente; la **giurisprudenza**, però, ha inteso valorizzare l'aspetto della liquidazione delle imposte e, considerando che la **quantificazione** delle somme dovute dal contribuente avviene ad opera dell'ufficio, è necessario recapitare al contribuente – a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo - l'avviso bonario, stimolando così l'eventuale contraddittorio. E ciò **a prescindere** dalla sussistenza o meno di **aspetti controversi** sulla liquidazione.